

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 99

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORET, MAROCCO, PISONI, BRESSANI, GIORDANO**

*Presentata il 25 maggio 1972*

**Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ripete il provvedimento di estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, come già prospettato e illustrato con le proposte di legge n. 1466 e n. 2651 presentate nella decorsa V legislatura.

Queste ultime iniziative, ampiamente esaminate in sede referente da un comitato ristretto nominato dalla II Commissione affari interni e unificate in un testo concordato con il Governo, nonostante i pareri favorevoli della V e VII Commissione, non sono potuti giungere in sede legislativa soltanto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, dispone che ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo ordinario, ma che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia, venga ricostruita la carriera fino a tale grado « considerando conferito il grado di tenente al compimento dei

cinque anni dalla nomina a sottotenente dell'Arma di provenienza e quella di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione ».

In sede di approvazione della citata legge 2 aprile 1968, n. 408 — avvenuta alcuni giorni prima della fine della IV legislatura — certamente per il mancato approfondimento del testo non fu ricordato di estendere tale beneficio anche ai capitani già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Pertanto, la presente proposta basandosi su ragioni di equità e di giustizia tra ufficiali appartenenti al medesimo corpo, tende a sanare una disparità di carriera e vuole estendere il predetto beneficio anche ai capitani di pubblica sicurezza provenienti dall'esercito, oggi iscritti nel ruolo separato e limitato e che, dopo aver prestato servizio temporaneo, sono stati definitivamente tratti in servizio.

Nell'evidenziare particolarmente che i beneficiari di questa iniziativa sono dei capitani con oltre venti anni di benemerito servizio

nel corpo, avanti con l'età e nella identica posizione giuridica di impiego dei colleghi provenienti dal ruolo ordinario, ai quali la legge 408/1968 intese concedere una certa ricostruzione di carriera, rivolgiamo vivo appello alla vostra attenzione e benevolenza affinché questo provvedimento venga approvato sollecitamente.

In considerazione, poi, che nella decorsa legislatura analoga iniziativa era già stata vagliata favorevolmente dalla competente commissione ed era pronta per essere assegnata in sede deliberante, si chiede che la presente proposta di legge venga esaminata con la procedura d'urgenza.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.